



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 197/15/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 230/DDA/EL – ezcast.tv – embedezcast.com)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*”;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/518, pervenuta in data 22 ottobre 2015 (prot. n. DDA/0002605), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l. in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Mediaset Premium S.p.A., detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 8 squadre per la stagione 2015/2016, la messa a disposizione, sul sito internet <http://ezcast.tv>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (8^a giornata) 18/10/2015 INTER-JUVENTUS
<http://www.ezcast.tv/calcion36>
 - (8^a giornata) 17/10/2015 TORINO-MILAN
<http://www.ezcast.tv/calcion36>
 - (7^a giornata) 4/10/2015 JUVENTUS-BOLOGNA
<http://ezcast.tv/ita225>
 - (7^a giornata) 4/10/2015 FIORENTINA-ATALANTA
<http://ezcast.tv/ita225>;

Con istanza DDA/519, pervenuta in data 22 ottobre 2015 (prot. n. DDA/0002606), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l. in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Mediaset Premium S.p.A., detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 8 squadre per la stagione 2015/2016, la messa a disposizione, sul sito internet <http://embedezcast.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (8^a giornata) 18/10/2015 INTER-JUVENTUS
<http://www.embedezcast.com/calcion36>





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (8ª giornata) 17/10/2015 TORINO-MILAN
<http://www.embedezcast.com/calcion36>
 - (7ª giornata) 4/10/2015 JUVENTUS-BOLOGNA
<http://embedezcast.com.tv/ita225>
 - (7ª giornata) 4/10/2015 FIORENTINA-ATALANTA
<http://embedezcast.com/ita225>;
2. Le istanze hanno evidenziato che alle pagine *internet* sopra indicate è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva del campionato di calcio di Serie A, di cui il soggetto istante dichiara di detenere i diritti in esclusiva, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risultava l'effettiva presenza delle produzioni audiovisive in ciascuna delle giornate della competizione, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta nell'arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;
3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di Serie A in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante *banner* che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:
- il nome a dominio di entrambi i siti risulta registrato dalla società Key-Systems GmbH, con sede in Oberen Werk 1, St. Ingbert, Saarland, Germania e raggiungibile alla *e-mail* abuse@key-systems.net;
 - nel caso di embedezcast.com il nome a dominio è stato registrato per conto della società Whoisproxy.com Ltd. specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete, con indirizzo di posta elettronica 2c970ea32e295d3ca06f3430727daceda8459fd2c4d0ded20b8c6db65c0fcb2@embedezcast.com.whoisproxy.org e nel caso di ezcast.tv è stato registrato per conto della stessa Key-Systems GmbH; per entrambi i nomi a dominio è reperibile sul sito l'indirizzo *e-mail* ezcast.tv@gmail.com;
4. I servizi di *hosting* di entrambi i siti risultano verosimilmente afferenti alla società Ecatel Ltd, con sede a Den Haag, Olanda; l'indirizzo di posta elettronica indicato è





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- abuse@ecatel.info, cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati ad Amsterdam, Olanda;
5. Considerata l'identità del soggetto istante e considerato che i siti sopraindicati, benché caratterizzati da nomi diversi conducono di fatto allo stesso sito, circostanza questa confermata dalla riconducibilità degli stessi ai medesimi indirizzi *e-mail* e all'utilizzo dei medesimi id dei *link* per le partite messe a disposizione, sono state ritenute sussistenti le condizioni per una trattazione congiunta delle istanze in un unico procedimento. Con comunicazione del 27 ottobre 2015 (prot. n. DDA/0002647), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 230/DDA/EL relativo alle istanze DDA/518 e DDA/519, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata;
 6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto delle istanze, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* del sito oggetto dell'istanza e con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
 7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 27 ottobre 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
 8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio di Serie A i cui diritti sono stati acquisiti dal soggetto istante, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater; si tratta di una violazione di carattere unitario, che si rinnova ad ogni giornata della competizione, avente ad oggetto la produzione audiovisiva dell'intero campionato di Serie A, su cui il soggetto istante ha dichiarato di detenere i diritti;



h



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali su ezcast.tv e embedezcast.com, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
10. Si rileva, inoltre, che il sito in questione, nel corso dei giorni successivi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha continuato a porre in essere la violazione dei diritti del soggetto istante, trasmettendo sistematicamente le partite degli eventi oggetto di istanza attualmente disputati;
11. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
12. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* raggiungibile ai nomi a dominio ezcast.tv ed embedezcast.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito raggiungibile ai nomi a dominio ezcast.tv ed embedezcast.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito raggiungibile ai nomi a dominio *ezcast.tv* ed *embedezcast.com* nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

197/15/CSP

6

-6-



pr

AVVISO

L'accesso al presente sito è stato disabilitato in esecuzione di un provvedimento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore online approvato con delibera n. 680/13/CONS.

Per maggiori informazioni visiti il sito www.agcom.it



Allegato B Elenco URL 0000029_2015_05_11

0000029_2015.05.11

www.cineblog-01.net
www.torrentdownloads.me
www.torrentz.pro
www.limetorrents.com
www.torrentdownload.ws
torrentroom.com
www.torrentroom.com
torrent.cd
www.torrent.cd
torrentvia.com
www.torrentvia.com
yourbittorrent.com
movie2k.tv
movie4k.to
btdigg.org
torrentzap.com
demonoid.ph
puntostreaming.com
tantostreaming.com
mp3limone.net
psychocydd.co.uk
mp3limon.info
mp3lemon.ws
putlocker.is
watchseries.ag
mp3lemon.net
portalzuca.net
itsat.info
mp3zitrone.net
solarmovie.is
watchserieshd.eu
liberostreaming.net
redmp3.ru
imp3.cc
tubepius.me
cb01.tv
myfreemp3x.com
mp3cool.eu

taringamp3.org

vibe3.com
demp3.com
freemp3.se
robinfilm.me
film-italia.net
megashare.sh
musicaq.net
mp3monkey.net
tantifilm.com
mp3truck.net
stardelcinema.org
mp3ster.com
itastream.net
myfreemp3.biz
busca.co
mp3cool.me
cinemalibero.net
masmp3s.com
streamingdb.co
casacinema.bz
yoostreaming.com
mptri.net
filmstreamitalia.org
naitimp3.ru
guardarefilm.com



R

Allegato B Elenco URL 0000029_2015_05_11

papystreaming.tv
mp3arhiv.net
itvmovie.eu
altadefinizione.gratis
rlsbb.com
limetorrents.cc
itastreaming.tv
mondostreaming.net
guardarefilm.net
levidia.ch
bongdaup.com
project-sat.org
footballup.com
freecalcio.com
calcion.md
www.yompmh.com
mp3freex.com
webtivi.info
miplayer.net
liveflashplayer.net
liveflash.tv
freecalcio.eu
calcion.in
www.torrentdownload.co
www.goldenmp3.ru
filmikz.ch
musicmp3.ru
filmsubito.tv
listen320.com
film-stream.org
italian-stream.tv
redmp3.me
portalzuca.com
calcion.co
aliez.tv
vitorrentz.org
myfree.cc
vidics.ch
myfreemp3.re
musica-libera.eu
suenamp3.com
itafilm.tv
calcion.pw
ezcast.tv
embedezcast.com

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero
(.....) pagine,
progressivamente numerate da pag.
a pag.

Roma, 17.11.2015

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]